



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TUTELA DELLA SALUTE E SERVIZI SOCIO-SANITARI
SETTORE 03 - ASSISTENZA FARMACEUTICA-ASSISTENZA INTEGRATIVA E
PROTESICA - FARMACIE CONVENZIONATE - EDUCAZIONE ALL'USO CONSAP.LE
DEL FARMACO**

Assunto il 15/06/2022

Numero Registro Dipartimento 395

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 6596 DEL 20/06/2022

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE EREDITARIA DELLA FARMACIA DEL DOTT. GIUSEPPE CHETRY, SEDE FARMACEUTICA DEL COMUNE DI COSENZA.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO che il Settore competente per l'istruttoria ha accertato:

-**CHE** dalla documentazione in atti, risulta che in data 21 aprile 2022 è deceduto in Cosenza il dott. Giuseppe Chetry, già titolare dell'omonima sede farmaceutica del Comune di Cosenza ubicata in Piazza Kennedy n. 7, in virtù di decreto del Medico Provinciale di Cosenza n. 2364 del 18 maggio 1973;

-**CHE** con istanza datata 23 maggio 2022 trasmessa a mezzo PEC di pari data, conservata in atti, il coniuge del *de cuius*, sig.ra Fabbrizi Anna Maria, ed i figli sig.ri Chetry Antonio, Chetry Gianpaolo e Chetry Cristina, in qualità di eredi successibili a tenore di legge, per come risulta dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà conservata in atti, hanno chiesto, ai sensi della vigente normativa, l'autorizzazione alla gestione ereditaria della farmacia del defunto dott. Giuseppe Chetry, sotto la direzione tecnica del dott. Gianpaolo Chetry, farmacista regolarmente iscritto all'Ordine Professionale della Provincia di Cosenza;

VISTI:

-il comma 12 dell'art. 12 della legge n. 475/1968, che recita: *"Nel caso di morte del titolare gli eredi possono entro un anno effettuare il trasferimento della titolarità della farmacia a norma dei commi precedenti a favore di farmacista iscritto nell'albo professionale, che abbia conseguito la titolarità o che sia risultato idoneo in un precedente concorso. Durante tale periodo gli eredi hanno diritto di continuare l'esercizio in via provvisoria sotto la responsabilità di un direttore"*;

- il comma 9 dell'art. 7 della Legge n. 362/1991, così per come modificato dal comma 11 dell'art. 11 della Legge n. 27/2012, che espressamente recita *"A seguito di acquisto a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa deve cedere la partecipazione nel termine di sei mesi dalla presentazione della dichiarazione di successione"*;

- il comma 10 dell'art. 7 della legge 362/1991 che dispone: *"Il termine di cui al comma 9 si applica anche alla vendita della farmacia privata da parte degli aventi causa ai sensi del dodicesimo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475"*;

- il comma 11 dell'art. 7 della legge 362/1991, che dispone: *"Decorsi i termini di cui al comma 9, in mancanza di soci o di aventi causa, la gestione della farmacia privata viene assegnata secondo le procedure di cui all'articolo 4"*;

CONSIDERATO CHE la richiesta in argomento è sottoposta al parere della Commissione Farmaceutica Regionale ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. n. 18/1990, previa istruttoria da parte del competente Settore;

RITENUTO, pertanto, di prendere atto del parere favorevole reso dai Componenti della Commissione Farmaceutica Regionale, acquisito agli atti;

VISTE:

- la richiesta di rilascio della comunicazione antimafia Prot. n. PR_CSUTG_Ingresso 006789820220613 del 13/06/2022 relativa all'impresa individuale Farmacia Chetry Giuseppe, effettuata ai sensi dell'art. 87, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159;
- l'autocertificazione di insussistenza a proprio carico di procedimenti penali e/o condanne penali, e/o provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale, ai sensi del DPR 445/2000, prodotta dal direttore tecnico della farmacia interessata, conservata in atti;

RITENUTO che, per il connesso interesse pubblico rappresentato dalla tipologia della fattispecie in esame si applichi l'art. 92, comma 3 del citato D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., che nei casi di urgenza consente di procedere immediatamente al rilascio dell'autorizzazione, anche in assenza della documentazione antimafia, sotto condizione risolutiva;

FATTI SALVI gli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, previsti dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. "*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*";

VISTI:

- l'art.12 della Legge n. 475/68 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 2 e 12 della L.R. n. 18/90 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 7 e 8 della Legge n. 362/91 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 13.5.96 n. 7 "*Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale*" e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24.6.1999 e successive modifiche;
- la L.R. 12.8.2002, n. 34, "*Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali*" e ss.mm.ii. e ravvisata la propria competenza;
- la Legge n. 124/2017 "*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*";
- la circolare prot. n. 397568 del 18/11/2019, a firma del Dirigente Generale del Dipartimento "*Organizzazione – Risorse Umane*", ad oggetto "*Disposizioni per la redazione e la pubblicazione dei decreti dirigenziali della Regione Calabria*";
- il D.P.G.R. n. 180 del 7 novembre 2021 ad oggetto "*Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione regolamento regionale 19 febbraio 2019, n. 3*";
- il D.D.G. n. 12097 del 29 novembre 2021, recante "*Approvazione Micro Organizzazione del Dipartimento Tutela della Salute, Servizi Socio-Sanitari in attuazione D.P.G.R. n. 180 del 07/11/2021*";
- la D.G.R. n. 522 del 26 novembre 2021 e il successivo D.P.G.R n. 232 del 29 novembre 2021 con i quali è stato conferito alla Dott.ssa Iole Fantozzi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento "Tutela della Salute, Servizi Socio Sanitari" della Giunta della Regione Calabria;
- la D.G.R. n. 3 del 18 gennaio 2022 e il successivo D.P.G.R n. 3 del 25 gennaio 2022 con i quali è stato conferito alla Dott.ssa Rita Francesca Scarpelli l'incarico di Dirigente del Settore n. 3 "Assistenza Farmaceutica, Assistenza Integrativa e Protesica, Farmacie Convenzionate, Educazione all'uso consapevole del farmaco del Dipartimento "Tutela della Salute, Servizi Socio Sanitari" della Giunta della Regione Calabria;

ATTESTATA, sulla scorta dell'istruttoria effettuata dal Responsabile del Procedimento la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. DI AUTORIZZARE, ai sensi di legge, gli eredi legittimi del defunto dott. Giuseppe Chetry e, precisamente, il coniuge sig.ra Anna Maria Fabbrizi, ed i figli dott. Gianpaolo Chetry, sig. Antonio Chetry e sig.ra Cristina Chetry, alla gestione in comunione ereditaria della sede farmaceutica sita nel Comune di Cosenza, Piazza Kennedy n. 7, già in titolarità del *de cuius*, per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente, sotto la direzione tecnica del dott. Gianpaolo Chetry, farmacista regolarmente iscritto all'Ordine Professionale della Provincia di Cosenza;

2. DI NOTIFICARE copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, agli interessati;

3. DI TRASMETTERE copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, al Sindaco del Comune di Cosenza, all'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza ed all'Ordine Professionale dei Farmacisti della Provincia di Cosenza;

4. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della L.R. 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

5. DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ai sensi della L.R. 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

VARA RITA

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

SCARPELLI RITA FRANCESCA

(con firma digitale)